Bosco -

Il semplice fatto del proprietario, che ha distrutto il bosco, non può considerarsi come un mezzo per liberare le terre dal diritto reale dell'uso civico, sicché una volta accertata l'esistenza di questo diritto, esso deve considerarsi come virtualmente in esercizio ai fini dell'attribuzione del compenso.

La distruzione del bosco e la conseguente introduzione della semina e del pascolo non costituiscono una situazione utilmente apprezzabile al fine dell'affrancazione a favore del proprietario, a norma dell'art. 7 L. 16 giugno 1927, n. 1766.

Deve invece procedersi all'affrancazione a beneficio della popolazione se risulti che questa non abbia terreni da coltivare, non essendo a ciò di ostacolo la distruzione del bosco al quale si riferiva l'uso civico questo non fu estinto ed ora è trasformato per effetto della legge che ne dispone la liquidazione. – Commiss. usi civici Roma 17 gennaio 1928, Attenni c. Com. Genzano, in Rep. Fo. It., 1928, n. 121-123 e pubbl. in Riv. Demani, 1928, 126